

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO SITI IN VIA G.B.BERTI N.300 E DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE SITA IN VIA DE GASPERI N.1

L'anno, questo giorno presso gli uffici comunali di Via Mario Allegretti n.216,

TRA

Il Comune di Prignano sulla Secchia, (C.F. 84002010365), rappresentato dal Ing. Gessica Sghedoni, Responsabile del III Settore, nominata con Ordinanza Sindacale n.9 del 01/07/2024, domiciliata per la carica in Via Mario Allegretti n.216, di seguito denominato “Comune o Amministrazione Comunale”,

E

L’Associazione..... - (C.F.....), con sede in.....
Via.....n.... per la quale interviene il Vicepresidentenato/a
a.....il.....e residente a in Via.....n°, di
seguito denominato “Affidatario o Gestore”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Prignano sulla Secchia, come sopra rappresentato, affida a, anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, degli impianti sportivi del Capoluogo:

- Campo Sportivo Comunale – Via G.B. Berti n.300
- Campo Beach Volley – Via G.B. Berti n.300
- Campo Basket – Via G.B. Berti n.300
- Campo Polivalente – Via G.B. Berti n.300
- Palestra Polifunzionale – Via De Gasperi n.1

e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione agli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.

Per la Palestra Polifunzionale la gestione e l’utilizzo dell’impianto è da ritenersi in periodo e orario extrascolastico, che verrà determinato all'inizio di ogni annualità scolastica in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell’Istituto scolastico interessato.

ART. 2 – DURATA E DIVIETO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal ed ha la durata di anni 4 (quattro). Si da atto che scadrà il

Allo scadere del periodo di validità della convenzione, la stessa potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, con idoneo provvedimento amministrativo.

Alla scadenza il Gestore è tenuto alla riconsegna dei locali e delle pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione delle strutture.

E’ vietata la cessione a terzi della gestione. Il Comune potrà revocare l’affidamento in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, per gravi motivi o per provate inadempienze contrattuali.

ART. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA’

Il gestore è costituito custode del bene.

Il gestore dovrà nominare un responsabile d'impianto, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale, dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare, al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) se necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

ART. 4 – ATTIVITA' AMMESSE

L'utilizzo degli impianti sportivi, comprese le attrezzature e gli arredi è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive assimilate.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Per lo svolgimento delle attività extra sportive ammesse, il Gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le autorizzazioni, licenze e ogni altro atto necessario in ottemperanza alle norme vigenti.

ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL GESTORE E DI SOGGETTI TERZI

Al Gestore è accordato l'uso dell'impianto per la propria attività sportiva (allenamenti e gare).

Il Gestore si impegna/obbliga a:

1. programmare l'utilizzo degli impianti, garantendo il loro uso pluralistico e improntato alla massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
2. tener conto delle esigenze di altre società ed associazioni sportive o gruppi sportivi, con priorità a quelli residenti nel Comune, che facciano richiesta scritta di utilizzo al Gestore o al Comune.
3. ad assumersi la responsabilità del corretto utilizzo degli impianti, della loro pulizia e del mantenimento in perfetto stato anche durante l'uso da parte di terzi.
4. applicare e riscuotere, per l'utilizzo da parte di terzi dell'impianto, le tariffe previste e deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

È data facoltà al Comune di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo, informato il Gestore, per lo svolgimento di manifestazioni e/o attività ludiche e ricreative comunali e/o intercomunali e/o studentesche organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il Gestore è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. Lo stesso risponderà direttamente dei danni per i propri tesserati e collaboratori comunque provocati nell'effettuazione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

6.1 – Custodia e sorveglianza

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

1. custodia degli impianti sportivi, dell'impiantistica installata e delle attrezzature ad essi appartenenti;
2. informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
3. apertura e chiusura dell'impianto, secondo il programma di attività sportive e non sportive. Si specifica che il numero degli spettatori non dovrà superare quello consentito dai rispettivi organi competenti, in particolare la palestra potrà ospitare massimo 99 utenti;

4. verifica della regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi che dovranno preventivamente autorizzate dal Comune;
5. controllo sulla piena efficienza delle strutture, segnalando immediatamente ai competenti uffici comunali eventuali guasti, anomalie e danni riscontrati, nonché ogni inconveniente che venisse a realizzarsi durante l'utilizzo dei locali;
6. gli incaricati dipendenti del Comune potranno accedere liberamente agli impianti sportivi per ogni attività di verifica, ispezione o controllo che si renda necessario;

6.2 – Conduzione degli impianti e pulizia

Il Gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le indicazioni, prescrizioni e norme di legge vigenti in materia.

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

1. pulizia completa degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce, fornendo tutta la manodopera e provvedendo all'acquisto dei materiali da pulizia occorrenti. Si specifica che la sistemazione dei prodotti dovrà avvenire in luogo inaccessibile ai fruitori. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti.
2. provvedere alla fornitura dei beni di consumo connessi con la fruizione dell'impianto (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, ecc.);
3. provvedere al taglio periodico del manto erboso dei terreni di gioco, funzionale al mantenimento in adeguate condizioni di vegetazione dello stesso e di eventuali aree esterne di competenza
4. provvedere all'acquisto di: fertilizzanti e ammendanti, sabbia, sementi per rappezzati, traccianti (gesso, vernice,...);
5. provvedere al taglio periodico dell'erba sull'area esterne ai terreni di gioco, compresa la rifinitura interna ed esterna lungo le recinzioni esistenti;

6.3 – Manutenzione e implementazione di dotazioni, fabbricati e impianti tecnologici

Il Gestore può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Trattandosi di impianto aperto al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all'uso e rispondente alla normativa vigente;

Qualora il Gestore intenda eseguire lavori di manutenzione ordinaria che in qualsiasi modo vadano ad alterare lo stato di fatto originario, manutenzione straordinaria e interventi migliorativi sull'impianto sportivo, dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le opere eseguite dal Gestore e autorizzate dal Comune entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

1. Mantenere in buono stato e riparazione delle dotazioni sportive fisse e mobili come, a titolo di esempio: porte da calcio, panchine allenatori, attrezzature funzionali alla pratica sportiva ricomprese nella dotazione degli impianti;
2. Garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività al fine di ottimizzare i consumi finalizzati sempre e comunque al risparmio energetico;
3. Garantire un uso oculato delle utenze evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche di calore e di corrente elettrica.

4. Verificare periodicamente il funzionamento degli impianti tecnologici del complesso avuto in concessione e in caso di mal funzionamento darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale
5. Garantire la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di Via Berti, degli impianti tecnologici e delle dotazioni.

6.4 – Attività economiche collaterali e pubblicità presso gli impianti

Al Gestore è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il Gestore dovrà attenersi.

Al Gestore fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività economiche collaterali.

Il Gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso l'impianto affidato in gestione e ad incassare i relativi introiti, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti e assumendo tutti gli oneri autorizzativi. Il Gestore è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati nell'impianto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

Sono escluse forme di propaganda politica.

Il Comune si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinata.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone in esso presenti. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Gestore.

6.5 – Obbligo di rendicontazione

Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) il bilancio consuntivo dell'ultima stagione sportiva al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente dell'effettivo utilizzo delle strutture.

6.6 – Defibrillatori

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

I defibrillatori presenti negli impianti sportivi, dovranno essere custoditi e conservati dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Il gestore si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie alla protezione, messa in sicurezza e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

E' obbligo del Gestore interagire con il Comitato Locale Croce Rossa Italiana di Prignano, segnalando guasti, danni o anomalie riscontrate a carico del defibrillatore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Il Comune provvede a definire la fornitura e ad effettuare il pagamento delle utenze di:

- energia elettrica,
- combustibile per il riscaldamento dei locali e per la produzione dell'acqua sanitaria,
- acqua,
- smaltimento dei rifiuti

Il Comune provvederà agli interventi di manutenzione straordinaria all'interno del perimetro degli impianti sportivi oggetto di convenzione sulle componenti:

- Edili
- impianto elettrico
- impianto idraulico
- impianto di riscaldamento

Il Comune provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria nella Palestra Polifunzionale.

ART. 9 – RESPONSABILITA' e ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore. Il gestore solleva il Comune di Prignano sulla Secchia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese

Il Gestore si impegna a presentare copia della polizza assicurativa a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT/RCO) per i propri tesserati e collaboratori.

Resta inteso fra le parti che la polizza assicurativa RCT degli impianti fa carico al Comune.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare le leggi e i regolamenti riguardanti i luoghi aperti al pubblico, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

ART. 11 – SORVEGLIANZA, CONTROLLO E PENALI

Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dell'anno, sopralluoghi di sorveglianza e controllo dell'impianto concesso in gestione.

E' vietata comunque qualsiasi alterazione della superficie del terreno e degli edifici, se non preventivamente concordato ed autorizzato dal Comune.

Qualora nel corso della Concessione dovessero essere accertate violazioni del Concessionario di Gestione agli obblighi assunti con la presente Concessione, il Comune assegnerà un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale, senza che il Gestore vi abbia ottemperato, sarà applicata, in contraddittorio, una penale pari al doppio dell'importo che avrebbe dovuto sostenere per le attività di manutenzione non eseguite.

ART. 12 – SPESE DI UTILIZZO

L'utilizzo dei locali indicati è concesso al Gestore a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Data la presenza di impianti le parti concordano che entro il 31 dicembre il Gestore verserà al Comune una quota di € 1000,00 (mille/00) quale contributo forfettario per i consumi energetici.

ART. 13 – RISOLUZIONE, DECADENZA E RECESSO

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente:

1. Con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo;
2. Unilateralmente con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di gravi o continuate violazioni del Gestore degli obblighi, in seguito a diffida formale da parte del Comune;

ART. 13 – IMPOSTE E TASSE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/1991.

Le parti convengono che il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese del presente atto sono a carico del richiedente la registrazione.